pn_cmbos.pn_cmbos.REGISTRO UFFICIALE.U.0001181.15-05-2023.h.17:16

Aree Protette
Appennino Piemontese

Spett.li
Regione Liguria
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
c.a. dott.sa Paola Carnevale
arch. Roberto Navarra

E p.c.
Regione Piemonte
Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali
Settore Giuridico legislativo
PEC

Oggetto: S950 - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo al progetto denominato: "Parco eolico Monte Poggio", nel comune di Mignanego (GE). Proponente: SEVA srl SB, Courmayeur (AO). **Riscontro – Osservazioni.**

In relazione alla nota della Regione Liguria Prot-2023-0345205 del 18/04/2023 (Prot. APAP n. 908 del 18/04/2023), con la presente, al fine di contribuire con elementi utili allo svolgimento procedimentale in capo al competente Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, vengono prodotte le seguenti osservazioni, le quali discendono dallo status giuridico dell'Ente scrivente e dal ruolo svolto nel contesto dell'applicazione degli obblighi comunitari e nazionali in relazione alla gestione dei Siti Natura 2000 delegati.

L'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, Ente strumentale della Regione Piemonte, persegue i fini assegnati per legge nelle materie a esso delegate, quali nella fattispecie la gestione di Siti della Rete Natura 2000 e la conseguente applicazione delle norme collegate, le quali si esplicano ai vari livelli e secondo i Principi dell'Ordinamento comunitario.

In tal ambito le Misure di conservazione di Siti Natura 2000, come noto, ricomprendenti sia le "Misure necessarie" di cui al par. 6, art. 1 della Dir. 92/43/CE "Habitat", che le "Misure speciali" per le Z.P.S. di cui all'art. 4, par. 1 e 2 della Dir. 2009/147 CE "Uccelli", risultano funzionali a espletare, nel regime di delega dello Stato alle Regioni, gli obblighi imposti dall'Unione che ricomprendono la designazione dei Siti quali Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione) che avviene con Decreto ministeriale da parte dello Stato, il quale incorpora tali Misure. Giova ricordare in questa fattispecie come la Corte di Giustizia ha stabilito inoltre che *"l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat e l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli, a pena di essere privati del loro effetto utile, richiedono non soltanto l'adozione delle misure di conservazione necessarie al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie protetti all'interno del sito interessato, ma anche, e soprattutto, la loro effettiva attuazione"* (causa C-441/17, punto 213).

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0386922
del 16/05/2023

In relazione a quanto di cui trattasi, le Misure di conservazione di Siti natura 2000, nel caso in questione quelle Sito specifiche della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" e riguardanti le "Opportune misure" di cui all'art. 6, par. 2 della Dir. 92/43/CEE e le "Misure speciali di conservazione" per le ZPS di cui all'art. 4, paragrafi 1 e 2 della Direttiva "Uccelli", riportano il divieto entro il buffer di 1 km. dai confini del Sito di realizzazione di impianti eolici di qualsiasi tipologia fatti salvi quelli per autoproduzione di potenza non superiore a 20 KW, risultando correlate al rispetto di un obbligo di carattere internazionale derivante dal Trattato CE (e dalla Convenzione di Bonn-CMS).

Le Misure di conservazione Sito specifiche della Z.S.C./Z.P.S. IT1180026 "Capanne di Marcarolo", approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017 dalla Regione Piemonte in quanto soggetto *delegato* dallo Stato, risultano integrate nel Decreto Ministeriale di designazione della Z.S.C./Z.P.S. stessa. Il D.M. 21 novembre 2017, art. 2 (Obiettivi e Misure di conservazione) specifica infatti come: *"1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presi- dente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli adottati con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, oltre quelli di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409 e successive modi- fiche ed integrazioni, già operativi. 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate"*.

Per quanto riguarda l'ambito pertinente la conservazione delle specie migratrici, afferente la Convenzione di Bonn e tradotto per l'avifauna nella Direttiva Uccelli 79/409 mod. 2009/147 CEE, ambito in cui specificamente ricade il citato divieto entro il buffer di 1 km. dai confini del sito per gli impianti eolici (senza specificazioni o esclusioni in relazione alla suddivisione amministrativa del territorio), questo è stato trattato specificamente in relazione allo status giuridico di Z.P.S. del Sito. I presupposti normativi applicabili a tale contesto sono quelli riferibili, ai sensi delle citate Linee Guida comunitarie e dell'art. 7 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", all'art. 6, par. 2 della Dir. 92/43/CEE, ovvero l'obbligo di adottare le "opportune misure" per evitare "il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva". La natura di tali "opportune misure" per le Z.P.S. è esplicitata nell'art. 4 della Direttiva Uccelli, par. 1 e 2 (estratto): "*Per le specie elencate nell'Allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: (…) b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat (…) Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I (…) tenuto conto (…) le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione (…)*". Occorre evidenziare come gli articoli 3 e 4 della Direttiva Uccelli obblighino gli Stati membri a preservare, mantenere e a ripristinare gli habitat di uccelli in quanto tali (fattispecie che include i corridoi di migrazione, come specificato dal D.M. 17/10/2007 "Criteri minimi"). Gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù di tali articoli sussistono ancora prima che si registri una diminuzione del numero di uccelli o che vi sia un effettivo rischio di estinzione di una specie protetta (cfr. C.G.C.E. 2 agosto 1993, in causa 355/90/1993, Commiss. CE - Gov. Spagna).

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Il motivo di designazione della Z.S.C. IT1180026 “Capanne di Marcarolo” anche quale Z.P.S., risiede non già nella mera segnalazione di specie di uccelli tutelate di Allegato I (le quali peraltro risultano in discreto numero) ma nella presenza del corridoio di migrazione primaverile più importante del Piemonte (*cfr*. La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo; Toffoli et al., Regione Piemonte, gennaio 2007), a cavallo del crinale ligure-piemontese. Questo corridoio di migrazione risulta in diretta connessione con il sito di migrazione facente capo alla adiacente Z.P.S. IT1331402 “Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione”, la quale tutela uno degli *“hot spot”* per la migrazione più importanti a livello nazionale (cfr. “Tutela delle specie migratrici e dei processi migratori, esiti del tavolo tecnico” - MiTE, marzo 2009). In tal senso e nel contesto di quanto trattasi, il termine “Habitat” assume rilevanza giuridica, in quanto le Direttive impongono agli Stati membri l’obbligo di evitarne il degrado. Il paragrafo 2, art. 6 della Dir. 92/43/CEE, applicato alla Dir. 2009/147 CEE, in particolare contiene disposizioni intese a evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie con l’adozione di misure di carattere preventivo. Il D.M. 17/10/2007 individua tra le tredici tipologie ambientali (habitat) di riferimento a livello nazionale i corridoi di migrazione. In tal senso il livello di prevenzione di fattori di degrado richiesto dall’Unione europea assume un connotato essenziale e specifico in relazione al divieto imposto dalle Misure di conservazione Sito specifiche della Z.S.C./Z.P.S. IT1180026 “Capanne di Marcarolo” di realizzazione entro il buffer di 1 km. attorno al Sito di impianti eolici di qualsiasi tipologia fatti salvi quelli per autoproduzione di potenza non superiore a 20 KW: le misure di cui al paragrafo 2 è stato evidenziato dalle citate Linee Guida comunitarie come vadano “al di là delle semplici misure di gestione necessarie ai fini della conservazione, già coperte dall'articolo 6, paragrafo 1. Le parole "evitare" e "potrebbe avere conseguenze significative" sottolineano la natura anticipatoria delle misure da prendere.

Si ritiene opportuno dare forma e sostanza normativa alla domanda che si pone considerando la natura particolare di un “corridoio di migrazione” (*Flyway* in inglese) il quale per definizione rappresenta una rotta di specie dai siti di svernamento a quelli di nidificazione in una vasta area geografica, necessariamente non circoscrivibile ai confini di un’unica area specifica o Sito. Un corridoio di migrazione, che come si è visto è considerato un Habitat data la natura ricorrente, necessaria e ecologicamente irrinunciabile per la conservazione delle specie migratrici, deve essere tutelato in quanto tale.

Sulla base dei dati scientifici in possesso del Soggetto gestore della Z.S.C./Z.P.S. è stata redatta nel giugno del 2013 una “Carta del rischio” derivante da installazioni industriali per l’energia eolica, la quale individua un buffer di km. 5 attorno alla Z.P.S. con livelli di rischio da “rischio basso” a “rischio molto elevato” per le specie migratrici (uccelli e chirotteri) tutelate nell’intero territorio dell’Unione. Questa carta risulta funzionale ad anticipare fattori di degrado e consentire ai progettisti di impianti eolici di avere un quadro delle criticità presenti entro il buffer considerato (sulla mappatura della sensibilità di uccelli e chirotteri a parchi eolici quale “buona pratica” di gestione vedasi “Bruxelles, 12.10.2021 C(2021) 7301 final - Comunicazione della Commissione. Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat”).

La suddetta Carta del rischio redatta per la Z.S.C./Z.P.S. ne considera la tutela stabilendo i gradienti di rischio anche al di fuori del Sito Natura 2000. In tal senso, la Commissione europea (*cfr.* https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_it.htm - topic n. 55) specifica: *“L’importanza delle zone al di fuori della rete Natura 2000 per gli uccelli è indicata dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 4 della direttiva Uccelli, ai sensi dei quali gli Stati membri sono tenuti a cercare di mantenere e sistemare gli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione conformemente alle esigenze ecologiche e a prevenire l’inquinamento o il deterioramento*

Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

*degli habitat."* Per questo motivo la Carta del rischio della Z.S.C./Z.P.S. e successivamente le Misure di conservazione Sito specifiche trattano la tutela del corridoio di migrazione dell'avifauna e chirotterofauna entro il buffer di 5 km. dai confini del Sito. Anche l'art. 10 della Direttiva Habitat incoraggia gli Stati membri a gestire elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche di fauna e flora al di fuori dei Siti Natura 2000. L'ambito testé descritto comporta un contesto giuridico di riferimento e un iter procedurale differente da quello previsto per l'art. 6, par. 1 della Dir. 92/43/CEE, il quale è specifico per le Z.S.C.; tale distinzione è resa evidente, come fin qui argomentato, dalle Linee Guida comunitarie, dai contenuti delle Direttive, nonché dal DM 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)". Entro tale contesto giuridico (tutela entro il buffer di 5 km.), le Misure di Conservazione Sito specifiche della Z.S.C./Z.P.S., Capo II, art. 61, comma 2 (Divieti), lett. a) specificano come: "nella fascia di 1 Km dai confini del Sito è fatto divieto di realizzare impianti eolici di qualsiasi tipologia, inclusi singoli aerogeneratori, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt, sottoposti a Procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i.. (…).

Il disposto normativo delle Misure di Conservazione Sito specifiche della Z.S.C./Z.P.S. IT1180026 "Capanne di Marcarolo" (D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017 – D.M. 21 novembre 2017., GU n. 283 del 4/12/2017), norma quanto sopra trattato: al Titolo V, Capo II, art. 61, comma 2, lett. a); Titolo IV, art. 57, comma 1, lett. g); Titolo V, Capo I, art. 59, lett. f); Titolo II, art. 3 (Divieti), lett. ff), riportando altresì l'Allegato E "Carta del rischio derivante da installazioni eoliche industriali (con Relazione illustrativa)".

Il contesto giuridico testé delineato trova riscontro nella sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. I 31 marzo 2022, n. 304 del 31/03/2022 *"Bellezze naturali - Misure di conservazione sito-specifiche di un sito di importanza comunitaria (SIC) - Divieto di realizzare nuovi impianti eolici ad un buffer di 1 km esterno ai confini del S.I.C./Z.P.S., ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale"*, allegata alle presenti osservazioni.

In conclusione si ritiene utile segnalare di seguito alcune delle principali fonti bibliografiche utili a inquadrare correttamente l'argomento in oggetto:

- Gestione dei Siti Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, Comunicazione della Commissione C(2018) 7621 final, Bruxelles, 21.11.2018.
- Corte Costituzionale, Servizio Studi, Le limitazioni della sovranità statale in favore dell'Unione europea nella giurisprudenza costituzionale, maggio 2014.
- sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. I 31 marzo 2022, n. 304 del 31/03/2022 "Bellezze naturali - Misure di conservazione sito-specifiche di un sito di importanza comunitaria (SIC) - Divieto di realizzare nuovi impianti eolici ad un buffer di 1 km esterno ai confini del S.I.C./Z.P.S., ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna e della tutela della metapopolazione di biancone, aquila reale, gufo reale".
- D.M. 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e a Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)".
- Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Le presenti osservazioni sono rese esclusivamente in riscontro alla nota della Regione Liguria, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Prot-2023-0345205 del 18/04/2023 (Prot. APAP n. 908 del 18/04/2023) nei termini ivi specificati.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Area tecnica
F.T. Gabriele Panizza
*f.to digitalmente*

IL DIRETTORE
(dott. Andrea De Giovanni)
*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale*
*ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Allegato: sentenza TAR Piemonte.

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061